

COMUNE DI CORLEONE

REGOLAMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI
SUI TRIBUTI LOCALI IN FAVORE
DELLE VITTIME DELLE ATTIVITA'
ESTORSIVE E DELL'USURA

Art. 1

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

- esenzione annua pari all'imposta municipale propria (IMU), alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU/TARI), alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), all'imposta comunale sulle pubbliche affissioni, nonché per eventuali canoni di concessione di aree destinate al commercio nelle aree mercatali, se dovuti dalla vittima per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico del Comune; l'esenzione verrà riconosciuta per il periodo di 5 anni, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 4), comunque successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna;
- piano di rientro concordato con la rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni per eventuali tributi pregressi; i 5 anni sono quelli successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 2

1. Le agevolazioni sono concesse a condizione che :

- a) la vittima abbia fornito all'Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie;
- b) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o

sospensioni o decadenza ai sensi del sopra citato dlgs 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dall'Autorità Giudiziaria competente su richiesta del Comune o tramite acquisizione di sentenza penale.

3. Nel caso che successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 1 successivi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e/o degli Organi di Polizia accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto al punto a) del primo comma del presente articolo, l'Amministrazione, accertata la decadenza del regime di favore, procederà al recupero delle somme dovute.

Art. 3

1. Sono esclusi dall'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento:

- tutti coloro che hanno riportato condanne o hanno procedimenti penali in corso per i reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona e qualunque altro reato ivi compresi quello contro la Pubblica Amministrazione, con le specifiche aggravanti come previsto per legge;
- tutti coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale o abbiano in corso procedimenti per la loro applicazione.

Art. 4

1. L'ammissione alle agevolazioni avverrà dietro presentazioni di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna di che trattasi.

2 La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le generalità, l'indirizzo, l'eventuale descrizione dell'attività il codice fiscale del richiedente e deve allegare copia degli ultimi versamenti effettuati ai fini dei tributi locali e riferiti all'anno di imposta precedente.

3. L'Ufficio Legale dell'Ente riceve la domanda e ne effettua l'istruttoria.
4. In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per il riconoscimento dell'esenzione. Per gli elementi di valutazione relativi ai tributi locali, l'Ufficio Legale si potrà avvalere delle informazioni reperibili presso l'Ufficio Tributi. Ove necessario l'Ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventualmente documentazione integrativa.
5. Terminata l'istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Legale, tramite il Responsabile del Settore, provvede a formalizzare alla Giunta Comunale proposta di provvedimento di concessione o il diniego delle agevolazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
6. Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.
7. In caso di diniego di agevolazioni questo deve essere comunicato con motivazione.
8. L'Ufficio Legale dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'avvenuta adozione dell'atto di riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 5

1. L'Ufficio Legale dell'Ente, tramite il Responsabile del Settore, proporrà, ogni anno, l'inserimento in bilancio della previsione di spesa necessaria a dare copertura finanziaria alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione e l'entrata in vigore del bilancio di previsione 2017, con riguardo a fatti denunciati dopo la data di che trattasi, dando mandato all'Ufficio Legale di proporre stanziamento di spesa ed istituzione di capitolo per il corrente esercizio finanziario.